



SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE UMBRIA E REGIONE LAZIO EX ART.15 L. 7/8/1990 N. 241

T r a

Regione UMBRIA con sede legale in Corso Vannucci, 96 Perugia, C.F. n. 80130544, rappresentata da Stefania Proietti in qualità di legale rappresentante,

E

Regione LAZIO, con sede legale in Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, C.F. n. 80143490581, rappresentata da Francesco Rocca, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) l'art. 7 comma 4, del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che:
"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."
- c) tenuto conto che la più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria (Corte di giustizia UE, sentenza 19 Dicembre 2012 in causa c-159/1 1), nonché le determinazioni ANAC (*ex multis* Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7, Parere ANAC sulla normativa, 30 luglio 2013, AG 42/13), ritengono che *"..la comunione di interessi, che è alla base degli accordi di collaborazione tra amministrazioni previsti dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rende inapplicabili, per la conclusione degli accordi stessi, le regole del diritto dell'Unione in materia di evidenza pubblica, di cui detta conclusione non può considerarsi in alcun modo elusiva (...)"* (Consiglio di Stato, III, Sentenza 16 dicembre 2013 n. 6014);
- d) le disposizioni del suddetto Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l'interesse pubblico ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato (ovvero che svolgano meno del 20% di tali servizi sul mercato aperto). Pertanto, il presente accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal Codice dei contratti;



- e) il D.L.gs 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e s.m.i, e, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del Titolo 1 dispone che *"spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie"*;
- f) il DPR 14/01/1997 *"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"*;
- g) considerati gli attuali strumenti di programmazione attuativa di competenza della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ed in particolare gli atti di indirizzo programmatico, gli atti di indirizzo di programmazione economica e delle politiche di investimento, la partizione fondi finalizzati ad investimento in conto capitale, gli accordi di programma secondo l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- h) considerato che la Regione Lazio ha investito negli ultimi anni consistenti risorse per il patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, maturando una forte esperienza in materia di gestione risorse destinate ad interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico anche in attuazione all'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 recante *"Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità"* a integrazione dell'Accordo Stato-regioni del 19 dicembre 2002;
- i) ritenuto che per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa è fondamentale migliorare le performance del personale, anche attraverso processi di scambi di esperienze lavorative e professionali tra le amministrazioni, avendo constatato la necessità di avvalersi delle competenze tecniche di elevata qualificazione a livello regionale all'interno della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria;
- j) considerato che per gli indirizzi delle programmazioni future occorre individuare priorità e obiettivi generali che tengano conto delle necessarie complementarietà, a partire dall'operatività del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dalle risorse che saranno destinate per l'edilizia sanitaria, garantendo eventuali sinergie ed omogeneità di approccio tra le due Regioni, con standardizzazione di processo e diffusione di best practice consolidate, oltre a definizione di nuovi modelli;
- k) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria ed in particolare con l'Area Patrimonio e Tecnologie diretta dall'Ing. Lucrezia Le Rose;
- l) considerato che entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
- m) considerato, altresì, che le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo si configurano come ristoro delle spese effettivamente sostenute dall'Ing. Lucrezia Le Rose, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- n) ritenuto che nel caso di specie ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata;
- o) considerato che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi. Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue.



Art. 1. Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2. Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Oggetto del presente accordo sono le attività di condivisione di *best practice* in materia di edilizia e tecnologie sanitarie per le quali si attiva collaborazione paritetica tra gli esperti per la definizione di procedure, linee guida e ogni altra forma documentale che sarà ritenuta necessaria mediante incontri organizzati in presenza o in call su tematiche specifiche relative a protocolli comuni per il monitoraggio dell'intero processo degli investimenti in conto capitale nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con finalità di riqualificazione edilizia e tecnologica a garanzia degli obiettivi di efficienza dell'assistenza sanitaria, di riequilibrio dell'assistenza sul territorio nazionale, di messa in sicurezza e ammodernamento tecnologico di edifici e impianti.

Art. 3. Responsabili dell'accordo

1. Il Responsabile di cui al presente atto per la Regione Lazio viene individuato nella persona di Per la Regione Umbria il Responsabile viene individuato nella persona di

Art. 4. Durata dell'accordo

1. L'accordo avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di stipula del presente salvo anticipato esaurimento dell'attività o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.
2. Il presente atto potrà anche essere rinnovato, previo scambio di comunicazioni scritte fra le parti.
3. Le attività verranno espletate in presenza presso la sede della Regione Umbria 1 volta a settimana e in call secondo un calendario condiviso.

Art. 5. Contributo alle spese e modalità di erogazione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo sono svolte senza alcun utile e non comportano alcun onere, se non il rimborso, da parte della Regione Umbria delle spese effettivamente sostenute dall'Ing. Lucrezia Le Rose per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo.

Art. 6 – Riservatezza e Codice di comportamento

1. Ciascuna Parte, in relazione alle attività che svolgerà in esecuzione del presente Accordo, potrà venire a conoscenza di informazioni, tecnologie, dati e disegni di natura riservata di pertinenza delle altre Parti che si impegna a non divulgare e a non riprodurre senza il preventivo consenso della Parte interessata e, comunque ad utilizzare unicamente per gli scopi per cui ne è venuta a conoscenza.
2. Le Parti si impegnano a garantire assoluta riservatezza su tutte le informazioni inerenti i rispettivi brevetti marchi e/o Know-how che verranno scambiate in relazione diretta e/o indiretta al presente Protocollo. Tale riservatezza si intende estesa agli interventi tecnici e ai loro risultati ed a tutte le informazioni ricavate nell'ambito della collaborazione tra le Parti e dai suoi sviluppi. Tutte dette informazioni non potranno quindi essere divulgate senza lo specifico e preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.



4. Gli obblighi di cui sopra varranno anche per il tempo successivo alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi ragione esso intervenga, e per un periodo di due anni dalla cessazione della stessa.
5. Per quanto attiene il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1062 del 20 settembre 2024, si dà atto che si è presa visione del Codice medesimo, con l'impegno di osservare gli obblighi ivi previsti a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione dei suddetti obblighi.

Art. 7 - Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), alle normative nazionali ed europee in tema di protezione dei dati personali nonché alle Linee Guida e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. In particolare, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere stata informata, sul trattamento dei propri dati personali conferiti e, in specie, che gli stessi vengono trattati per le attività connesse alla stipula e alla gestione del Protocollo stesso. Le Parti dichiarano inoltre, di essere edotte dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali tra le Parti oggetto del presente Accordo, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula dello stesso e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per la durata dell'Accordo. I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di ciascuna Amministrazione e ai suoi dipendenti o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679.
3. Con riferimento al trattamento dei dati personali eseguiti nell'ambito del presente Accordo, ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento in quanto le modalità e le finalità del trattamento sono stabilite da ciascuna Parte in modo indipendente sulla base dell'organizzazione interna di ognuna di esse.

Il presente protocollo è sottoscritto digitalmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Per la Regione Lazio
Il legale Rappresentante
Francesco Rocca

Per la Regione Umbria
Il legale Rappresentante
Stefania Proietti

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)